STATUTO TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1: Costituzione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Ferrara, la società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "CASTELLO Società Cooperativa edificatrice a responsabilità limitata". Essa assume la sigla "Coop. Castello " che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

Essa opera come cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa e divisa, per la promozione e gestione di servizi all'abitare in conformità alle vigenti disposizioni di legge relative alle Soc. cooperative.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove su deliberazione dei competenti organi sociali.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non ivi previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per Azioni.

Art. 2 Durata - Adesioni

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La cooperativa intende partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso, la cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento Cooperativo denominato "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" e all'organismo provinciale o regionale della stessa nella cui giurisdizione trovasi la propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può aderire e partecipare ad altre Associazioni ed organismi Cooperativi che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche e di servizio.

Art. 3 - Scopo Mutualistico

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con non soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'assegnazione ai soci, in proprietà, in godimento, ovvero in locazione e/o con ulteriori forme contrattuali, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa, o tramite gli organismi consortili ai quali la stessa partecipa, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria consentiti agli operatori non qualificati ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

- a. Acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b. Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana.
- c. Fornire direttamente o attraverso società partecipate o organismi consortili, sia ai soci proprietari, sia ai soci in godimento e ai terzi, servizi e consulenze diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione dell'abitazione di cui abbiano la proprietà o l'uso o il godimento per altro titolo;
- d. costruire fabbricati comprensivi di unità immobiliari residenziali e non residenziali;
- e. promuovere e realizzare, direttamente o attraverso Società partecipate o organismi consortili, programmi pluriennali diretti alla costruzione di abitazioni da assegnare totalmente o parzialmente in proprietà o in godimento o nelle forme contrattuali previste dalla vigente legislazione a favore dei propri soci; i locali con destinazione non residenziale potranno essere dati in locazione o venduti a soggetti che non siano soci della cooperativa per l'esercizio di attività commerciale, artigiani, o professionali che non contrastino con la prevalente destinazione abitativa del fabbricato; Le abitazione realizzate tramite organismi consortili ed assegnate in godimento ai soci della cooperativa resteranno di proprietà dell'organismo consortile; l'assegnazione, la stipulazione degli atti relativi e la determinazione dei corrispettivi di godimento verranno effettuate dall'organismo consortile nei confronti dei soci preventivamente designati dalla Cooperativa e nel rispetto dei regolamenti approvati dall'assemblea della cooperativa in attuazione dell'art. 2521 ultimo comma cod. civ.

- f. acquistare la nuda proprietà di abitazioni da assegnare in uso o godimento all'usufruttuario, che sia o divenga socio della cooperativa, per una durata predeterminata o per tutta la vita dell'usufruttuario.
- g. Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali:
- h. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci:
- i. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società, Enti e società cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- j. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E` pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
- k. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, società ed Enti, specie se svolgono attività affini o complementari a quelle della cooperativa, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; dare adesioni ad altri enti od organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo; consorziarsi, anche senza creazioni di uffici con attività esterne, con altre imprese per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni;
- I. Costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti.

Ad integrazione del suo primario scopo mutualistico, la Cooperativa potrà altresì promuovere o provvedere direttamente anche attraverso società partecipate, attività di tipo culturale, ricreativo e sociale a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa, per lo sviluppo delle proprie attività e l'ammodernamento delle strutture aziendali.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO II SOCI COOPERATORI

Art. 5 - soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legislazione vigente.

Possono essere ammessi come soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che intendano avvalersi dei servizi erogati dalla cooperativa, che non abbiano interessi contrari alla coop.va medesima e ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Non possono essere soci cooperatori i soggetti che esercitano in proprio o attraverso partecipazioni societarie attività identiche o affini a quella della cooperativa e/o in concorrenza con quest'ultima.

Non possono essere soci lavoratori coloro che siano stati rinviati a giudizio ai sensi dell'art 429 del c.p.p. o nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna per i reati di cui al Libro II, Titolo XII (delitti contro la persona) e Titolo XIII del codice penale (delitti contro il patrimonio),

Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purchè non esercitino in proprio imprese in concorrenza o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a. L'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
- valore della partecipazione che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo stabilito dall'Assemblea dei soci, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea medesima e alla tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione
- c. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Società
- d. l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui al successivo articolo XX del presente statuto
- e. dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti di rinvio a giudizio di cui all'art. 429 c.p.p. o di sentenze di condanna per reati di cui al Libro II, Titolo XII (delitti contro la persona) e Titolo XIII del codice penale (delitti contro il patrimonio).

Nella domanda di ammissione presentata da <u>persone giuridiche</u> devono essere riportati:

- 1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta
- 2. l'ufficio di iscrizione nel registro delle imprese ed il numero di iscrizione
- 3. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa
- 4. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'ente e dal presidente dell'organo di controllo del medesimo, se esistente
- 5. quanto previsto ai precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

L'ammissione a socio ha effetto dal momento in cui il soggetto proponente viene a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Diritti e obblighi dei soci

- 1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
 - versare il sovraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione
 - c. versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

2. Il socio è inoltre tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;
- c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
- d. a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio o del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 9 scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte; nel caso di soci persone giuridiche, per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 10- Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) nel caso di trasferimento del socio in Province diverse da quelle in cui si svolge l'attività della Cooperativa.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure di cui al successivo articolo 39.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Art. 11 – Esclusione del socio

- 1. La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:
- a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione alla Società, come indicati nel precedente articolo 5 del presente statuto
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società o suoi organismi consortili, cui lo stesso partecipi quale socio assegnatario, e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile:
- c) non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società, o suoi organismi consortili, cui lo stesso partecipi quale socio assegnatario, o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti,
- d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- e) in caso di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi del socio: è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
- 2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla

cui data la esclusione ha effetto. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 39.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 12 – Morte del socio

- 1. Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non abbia già indicato la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
- 2. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con sentenza del Tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purchè conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.
- 3. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.
- 4. Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che, tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.
- 5. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla

Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

6. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione, ai sensi del comma 4, della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

Art. 13 - Liquidazione della partecipazione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi di cui all'articolo XX del presente statuto.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio di amministrazione, dovranno promuovere la procedura di cui all'art. 39 del presente statuto con atto comunicato alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento stesso.

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, aumentata delle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno a norma del successivo art. XX del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

2. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovraprezzo. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III PARTECIPAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – PRESTITI

Art. 14 - la partecipazione sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore come determinato nel precedente articolo 6 del presente statuto.

L'importo delle quote inizialmente sottoscritte e quello delle successive sottoscrizioni dovranno di norma essere versati all'atto della sottoscrizione. Le quote sono indivisibili. In caso di morte del socio le quote passano secondo il diritto successorio agli eredi i quali, qualora sia applicabile l'art. 12 saranno iscritti alla data del loro subentro nella Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga di accogliere la richiesta di ammissione a socio, gli eredi hanno il diritto al rimborso delle quote sociali nei termini previsti all'art13.

ART. 15 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile

Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/1992,

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ART. 16 - EMISSIONE DEI TITOLI - diritto di voto

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori
- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale
- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto
- il termine minimo di durata del conferimento
- i compiti attribuiti al CDA ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 17 – DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI – recesso dei soci finanziatori

Ai soci finanziatori – in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale – può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 19 - Prestiti sociali

- 1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.
- 2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
- 3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
- 4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti dalla normativa vigente in materia.
- 5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
- 6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico

relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

- 7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
- 8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali deposito sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI

Art. 18 - Patrimonio della società

- 1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:
 - a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore come determinato dal precedente articolo 6;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00);
 - b. dalla riserva legale indivisibile;
 - c. dall'eventuale sovraprezzo azioni;
 - d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;
 - e. dalla riserva straordinaria indivisibile e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.;
- 2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) e d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite in qualunque forma tra i soci cooperatori sia durante la vita della cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente aumentate per rivalutazione ovvero ristorno.

Art. 19 - Ristorni

1. Compete al Consiglio di Amministrazione di proporre all'assemblea, qualora ne ricorrano i presupposti in considerazione della situazione economica e finanziaria della Cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

- 2. In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.
- 3. L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della società, può avvenire, ai sensi dell'art. 2545-sexies, con un aumento delle singole partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del Codice Civile, ovvero con l'emissione di strumenti finanziari.
- 4. In ogni caso l'entità della quota da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quando quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto alle condizioni di altre offerte confrontabili sul piano economico, di garanzie, di qualità, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

- 2. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
- 3. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
- a) al fondo di riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità fissate dalla legislazione in materia di società cooperative;

- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e) un'eventuale quota a titolo di remunerazione del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per la sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.
- 4. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

L'assemblea può inoltre deliberare che il dividendo di cui punto e), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti e che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità degli utili venga devoluto al fondo di cui punto a), salva la disposizione obbligatoria di cui al punto b).

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve indivisibili eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 21 - Organi della Società

- 1. Sono organi della Società:
- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio di amministrazione
- c. il Collegio sindacale

Art. 22 - Natura dell'Assemblea dei soci

- 1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
- 2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 23 – competenze dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società:
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
- a. approvazione del bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approvazione del bilancio preventivo
- b. determinazione della misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori
- c. determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui al successivo articolo XX; nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- d. determinazione della misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale
- e. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio sindacale ed elezione tra questi del Presidente
- f. conferimento, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, dell'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. xx del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca dell'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato
- g. deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato
- h. approvazione dei Regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- i. deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare
- I. deliberazione circa l'eventuale erogazione di ristorni ai soci, previsto dal precedente art. xx del presente statuto

m. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, secondo le seguenti modalità alternative tra loro:
- a- con specifico avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio comunicato dal socio. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
- b- pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.
- 3) L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 4) L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede purchè in Italia

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

- 1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
- 2. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta; al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. XX1 del presente statuto.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio finanziatore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2 del codice civile.

- 3. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
 - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 4. Le votazioni sono palesi; normalmente si procederà col sistema della alzata di mano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati

- 6. L'Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati un proprio Presidente, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Società designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o

dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla società. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 26 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa o di società da questa controllate, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Il socio cooperatore appartenente alla categoria speciale non può rappresentare in assemblea altri soci.

Ciascun socio può rappresentare non più di 1 (uno) socio; le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

- 2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
- 3. La Legacoop Nazionale, la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali e Regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

Art. 29 - Composizione del Consiglio di amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

- 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 13 (tredici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci cooperatori.
- 2. Possono essere eletti anche amministratori non soci purchè la maggioranza sia costituita da soci cooperatori. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo del numero complessivo dei Consiglieri.
- 3. Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 30 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori o a un comitato esecutivo. In ogni caso non potranno essere oggetto di delega le materie di cui all'art. 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci..

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

3. La remunerazione degli amministratori cui siano attribuite particolari cariche e poteri in conformità con le disposizioni del presente statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 31 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1 Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea, comprese le materie riservate alla competenza del consiglio indicate nell'art. xx del presente statuto e nel rispetto, in ogni caso,

delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

- 2. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
 - 1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
 - 2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonchè la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società:
 - 4. redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto, da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - 5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere:
 - 6. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
 - 7. conferire procure speciali, fermo il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 8. assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materia che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
 - 9. deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci:
 - 10. nominare il Direttore e i Comitati tecnici individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi
 - 11.. deliberare l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge
 - 12. stipulare gli atti relativi alle assegnazioni ai soci; fissare i corrispettivi di godimento o di assegnazione in proprietà; contrarre mutui, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre e radiare ipoteche e qualsiasi

- annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa DD.PP. e presso ogni ufficio pubblico o privato
- 13. curare i rapporti con i Comitati di Gestione e le Assemblee dei soci assegnatari, contribuendo a favorire e sviluppare l'autogestione cooperativa relativa alla gestione dei fabbricati.

;

Art. 32 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare , oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale se nominato; in quest'ultimo caso, la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta scritta, contenente la specifica delle materie da trattare.
- 2. La convocazione e` fatta a mezzo lettera che dovrà pervenire almeno di 2 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, avviso a mano, fax o e-mail con conferma di ricevimento, affinchè consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- 3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
- 4. Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 33 - Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società.
- 2. Al Presidente, in particolare, competono:
- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il consequimento dell'oggetto sociale
- b. l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
- c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o

ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

- e. il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
- f. la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
- g. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;
- 3. Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, a un Vice Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
- 4. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 34 - Sostituzione degli Amministratori

- 1. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori nominati dall'assemblea.
- 2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade. Gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 35 - Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale

1. Quando si verificano i presupposti di cui al comma primo dell'art. 2543 del Codice civile, la Cooperativa deve procedere alla nomina del Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'assemblea che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente.

L'Assemblea, comunque, può sempre deliberare la nomina del collegio sindacale, anche quando non vi sia l'obbligo di legge di cui sopra.

3. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

- 4. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata dal mandato.
- 6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis secondo comma del codice civile.

Il venir meno dei presupposti che impongono per legge la nomina del collegio sindacale costituisce causa di decadenza dei sindaci in carica, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 36 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto
- verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 37 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 – duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società:
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
- 2. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotti nell'ordine:
 - a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
 - b) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente aumentate delle somme attribuite a titolo di ristorno, di rivalutazione ed i dividendi eventualmente maturati.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo XX.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Art. 38 – Requisiti mutualistici

Le clausole mutualistiche, di cui all'art.2514 del codice civile, previste dagli artt. 18, 20 e 37, del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 39 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative

a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra i soci medesimi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il regolamento del Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Ferrara, con gli effetti previsti dal d. lgs. 28/2010.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il procedimento di mediazione deve svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda presentata dalla parte richiedente, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

